

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1846}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 28 giugno 1984

Adeguamento delle sanzioni afferenti al divieto di fumare
in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 novembre 1975, n. 584, che prescrive il « divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico », prevede, per i trasgressori e per coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità la responsabilità di far applicare le norme di legge in materia, san-

zioni amministrative oramai abbondantemente inflazionate.

Con la presente proposta di legge ci si propone quindi di adeguare le sanzioni amministrative contemplate nella legge n. 584 del 1975 al valore attuale della moneta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — I trasgressori alle disposizioni della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire centomila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila; tale somma viene aumentata della metà nella ipotesi contemplata dall'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi ».